

N. 229-3730-3826-3935-A-bis

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 22 luglio 1999

(Relatore: **MENIA**, di minoranza)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 229, d'iniziativa del deputato **CAVERI**

Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena
della regione Friuli-Venezia Giulia

Presentata il 9 maggio 1996

n. 3730, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICCOLINI, MARTINO, VALDUCCI, COLLAVINI

Norme in favore delle popolazioni di lingua slovena delle province
di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di Udine

Presentata il 21 maggio 1997

n. 3826, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI BISCEGLIE, MUSSI, FOLENA, RANIERI, RUFFINO, BARTOLICH,
BUGLIO, BRACCO, CAPPELLA, CORSINI, MARIANI, MIGLIAVACCA,
SCHIETROMA, SERAFINI, SOLAROLI**

Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena
del Friuli-Venezia Giulia

Presentata il 5 giugno 1997

n. 3935, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FONTANINI, BOSCO

Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena

Presentata il 1° luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nell'affrontare la questione della tutela della minoranza slovena in Italia è opportuno, in premessa, sgombrare il campo da un primo equivoco di fondo: non è vero che essa sia sottotutelata (o magari per nulla tutelata) come taluno afferma, e che l'Italia si porti sulle spalle la responsabilità di chissà quali ritardi, colpe, omissioni...

L'argomento non può essere affrontato ancora — come soprattutto la sinistra ha fatto per decenni — con una mentalità fallace, quasi succube, che doveva vedere l'Italia pagare antichi e sempre nuovi conti, per riparare i torti, veri e presunti, della politica nazionalista del fascismo nei confronti degli sloveni.

Era una mentalità doppiamente sbagliata: — da una parte perché la storia del nostro confine orientale porta con sé tragedie e sofferenze che hanno visto, invece, proprio gli italiani pagare nella maniera più drammatica, dalla « pulizia etnica » delle foibe all'esodo dall'Istria, ad un confine che consegnò alla Jugoslavia le città di Capodistria di Nazario Sauro (la Giustino-poli cantata dal Carducci), Isola di Pasquale Besenghi degli Ughi, Pirano di Giuseppe Tartini: e ancor oggi gli esuli da queste città, ora « ereditate » dalla Slovenia, aspettano che venga proclamato il loro diritto al ritorno ed alla restituzione dei beni di cui furono privati dal regime di Tito, trovando l'arrogante risposta del premier sloveno Drnovsek « agli esuli italiani non restituiamo né una casa né un mattone »...; dall'altra parte perché diventava strumento delle istanze slovene più oltranziste: esempio lampante fu il fallimento della « commissione Cassandro » per lo studio dei problemi interessanti la minoranza slovena, il cui presidente, nel 1981, denunciava nella relazione finale come

fosse stato impossibile addivenire a soluzioni concordate poiché i commissari di lingua slovena erano condizionati da una visione politica della materia per cui agivano come se fossero rappresentanti di un paese straniero in una trattativa internazionale. Vale anche la pena di ricordare il proclama del professore e senatore Darko Bratina che, nello stesso periodo, nel corso di un convegno sulla scuola slovena in Italia, ebbe a dichiarare: « I tempi sono maturi per creare, a partire dalla nostra scuola, un'offensiva tale da fare della nostra cultura una cultura egemone nella regione e polarizzante fuori dalla regione ».

Oggi le cose sono mutate: non c'è più la Jugoslavia di Tito oltre il confine di Trieste, sono caduti tanti vecchi muri e la convivenza tra le diverse comunità è assolutamente civile e pacifica.

Va allora stabilito e dichiarato con forza che la questione della minoranza slovena è prima di tutto un fatto interno e non una questione di trattativa internazionale. Una rivisitazione delle norme di tutela a favore degli italiani di madrelingua slovena o una loro risistemazione organica è dunque un atto che compie la Repubblica italiana, perché autonomamente lo ritiene utile. Non certo a seguito di pressioni esterne. Ecco perché va recisamente respinta l'inammissibile ingerenza del Parlamento sloveno che si permette di inviare a Roma una sua risoluzione in cui « auspica che la Repubblica italiana approvi nel corso di questa legislatura la legge di tutela globale della minoranza slovena la quale da decenni attende l'adempimento degli impegni assunti dall'Italia con il Trattato di Osimo », aggiungendo, con arroganza, che « con l'approvazione della legge di tutela si porrebbe fine ad un importante problema

finora irrisolto di non poco peso nei rapporti reciproci ».

Riordino delle leggi precedenti: il « Testo Unico ».

In questo quadro va, invece, ancora una volta sottolineato come la minoranza slovena goda già oggi di un'amplissima e generosa tutela: ogni anno lo Stato italiano eroga finanziamenti miliardari alla minoranza slovena (così come peraltro fa la regione Friuli-Venezia Giulia) per le sue attività culturali, linguistiche, artistiche, sportive, ed ha dotato la minoranza stessa di un autonomo sistema di scuole con lingua d'insegnamento slovena, di un teatro, di una sede RAI slovena con autonomi programmi radio-tv, di strutture, di fondi erogati a diverso titolo sulla base di oltre 150 provvedimenti legislativi per i quali sarebbe utile e bastevole la raccolta in un Testo Unico.

Non si può procedere ad emanare una nuova legge di tutela senza aver preso atto delle leggi e dei provvedimenti già vigenti in materia, confrontando la realtà obiettiva della minoranza con quanto le Convenzioni internazionali prescrivono. È necessario, perciò, procedere al riordino della normativa esistente, esaminarne il contenuto ed unificare il tutto in un « Testo Unico », da tempo auspicato da insigni cultori della materia. Questo sarebbe utile alla minoranza stessa per potere usufruire pienamente e senza incertezze dei diritti ad essa già garantiti.

Ma, forse, è opportuno anche precisare che in quattro comuni su sei della provincia di Trieste (Duino-Aurisina, Sgonico, Monrupino, San Dorligo della Valle) ed in tre della provincia di Gorizia (San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo, Doberdò del Lago) il bilinguismo italiano-sloveno è già applicato in maniera integrale. In questi comuni la toponomastica, le insegne, gli atti amministrativi, le certificazioni sono bilingui. Agli italiani viene peraltro negato il diritto di scegliere una carta d'identità nella sola lingua italiana (che deve essere invece affermato!) e financo per i posti di affossatore comunale viene richiesta la conoscenza della lingua slovena.

In tali comuni, comunque, la presenza della minoranza alloglotta giustifica tali disposizioni, via via andate ad integrare ed ampliare il primo atto istitutivo del bilinguismo, quello del Governo Militare Alleato del Territorio Libero di Trieste (che amministrò il capoluogo giuliano nel secondo dopoguerra e fino alla seconda rendizione della città, 26 ottobre 1954), il quale statui tale previsione nei comuni ove la presenza della minoranza fosse superiore al 25 per cento della popolazione. Tale minimale venne ripreso e fissato nell'articolo 5 dello Statuto Speciale annesso al *Memorandum* di Londra (5 ottobre 1954) recepito dal Trattato di Osimo (10 novembre 1975).

Disposizioni dello stesso tenore sarebbero invece ingiustificabili nei capoluoghi Trieste e Gorizia. È opportuno precisare che l'ultimo censimento con rilevazione della lingua materna (1971) dava una presenza slovena nel comune di Trieste pari al 5,7 per cento (15.564 su 254.257 abitanti) ed in quello di Gorizia dell'8,2 per cento. Nella regione Friuli-Venezia Giulia, la presenza slovena è stimabile — nella più assoluta mancanza di dati oggettivi — intorno alle 50.000 unità, pari al 4 per cento della popolazione regionale.

Se si volesse tentare di « bilinguizzare » anche i capoluoghi o creare norme di privilegio per i cittadini di lingua slovena si ricreerebbero solo nuove, inutili e dannose tensioni: la maggioranza italiana non conosce lo sloveno ed in simile caso si sentirebbe ferita nella sua identità nazionale. Anche la storia di quelle città dovrebbe pur insegnare qualcosa.

La tutela delle minoranze: principi costituzionali e convenzioni internazionali.

Il testo all'esame della Camera rammenta i principi contenuti negli articoli 2, 3, 6 della Costituzione i quali, rispettivamente, sanciscono il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, l'uguaglianza tra tutti i cittadini (si noti, se è esclusa la sudditanza, è escluso pure il « sorpasso » dell'uguaglianza, ovvero il privilegio), la tutela delle minoranze linguistiche. Vi è,

inoltre, opportunamente, il riferimento allo Statuto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che, all'articolo 3, sanziona la « parità di diritto e di trattamento di tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono ». Vi è, inoltre, un riferimento esplicito alla « Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo » mentre tra le convenzioni internazionali ed i trattati sottoscritti dal Governo italiano il riferimento è al Trattato di Osimo che all'articolo 8 impegna le parti a mantenere in vigore le norme (a favore della minoranza italiana in Istria e slovena in Italia) « in atto » al 5 ottobre 1954, a seguito del *Memorandum* d'intesa di Londra e relativo Statuto Speciale (accordi abrogati dall'articolo 7 s.T.). E qui più di qualcosa dovrebbe dirsi a proposito della mancata discussione del Trattato di Osimo da parte dell'Italia che avrebbe dovuto denunciarne la decadenza a seguito dell'estinzione dell'altro contraente, la Jugoslavia. Sulla questione generale, invece, valga la riflessione del rappresentante italiano all'ONU (Capotorti) che si poneva la domanda: « Al di là del fondamentale principio di non discriminazione, la protezione delle minoranze si realizza attraverso misure speciali. Ma fino a che punto si possono adottare misure di questo genere senza dare luogo ad un trattamento privilegiato e suscitare quindi opposizioni proprio in nome di quel principio di eguaglianza che le misure speciali tendono ad applicare in modo sostanziale? ».

Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e Convenzione quadro sulla protezione delle minoranze nazionali. Necessità del censimento e principio della richiesta della tutela come bisogno effettivo. Richiamo ai parametri della legge quadro sulle lingue minori.

Precisato il quadro costituzionale e generale di riferimento, assodato che esiste già una serie di leggi e leggine di tutela a favore della minoranza slovena, affermato che le stesse andrebbero coordinate, integrate e corrette, è opportuno porre la dovuta attenzione alle convenzioni inter-

nazionali che contengono indicazioni segnatamente utili per il legislatore italiano all'atto di dare sistemazione alla normativa in materia.

Il testo all'esame della Camera contiene il riferimento esplicito alla Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie (articolo 2), fatta a Strasburgo e aperta alle firme il 2 ottobre 1992, sottoscritta dall'Italia; curiosamente non compariva la « Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali », fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302: è stata introdotta nel testo dell'articolo 2 grazie ad un emendamento di Alleanza nazionale. L'articolo 10, punto 2, di quest'ultima stabilisce condizioni estremamente precise per l'attuazione e la fruizione di norme di tutela di particolare intensità, affermando: « Nelle zone geografiche dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediate per tradizione o per numero sostanziale, qualora tali persone ne facciano richiesta e sempre che la richiesta corrisponda ad una effettiva esigenza, le Parti faranno in modo di realizzare per quanto possibile le condizioni che consentano di utilizzare la lingua minoritaria nelle relazioni tra queste persone e le autorità amministrative ».

Si evince, dunque, dalla lettura del testo che l'applicazione del principio dell'uso della lingua della minoranza nei rapporti di diritto pubblico « nella misura del possibile » è prevista a tre condizioni: *a)* nelle « aree di insediamento sostanziale o tradizionale »; *b)* « quando le persone lo richiedano »; *c)* quando « tale richiesta risponda ad un bisogno reale ». Inoltre l'articolo 3 definisce il diritto di ogni singolo membro della minoranza « di scegliere liberamente se essere trattato o meno come tale ».

Il principio della richiesta dell'uso della lingua minoritaria nei rapporti pubblici è già contenuto nella proposta di « legge quadro sulle lingue minori », votata alla Camera nel maggio 1998 e attualmente all'esame del Senato, che prevede la richiesta del 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o di un terzo dei membri del consiglio comunale.

Non si vede perché per la minoranza slovena non dovrebbe valere lo stesso principio. Come non si capisce il ruolo affidato ad un Comitato definito « paritetico » (articolo 3) — che tale non è — cui sarebbero affidati compiti di delimitazione delle aree e determinazione del territorio, risultati che non possono emergere da alcun mezzo oggettivo esistente che non sia l'accertamento dell'esistenza dei membri della minoranza in una certa circoscrizione, cioè il censimento.

Ma anche da parecchie espressioni presenti nella « Carta europea per le lingue regionali o minoritarie » risulta pregiudiziale un'evidenziazione numerica di una data minoranza linguistica e contestualmente la definizione dell'estensione del territorio su cui essa è presente (articolo 1). Già il riconoscimento dell'esistenza di minoranze linguistiche regionali (articolo 7, comma 1, lettera *a*) presuppone un censimento delle stesse. Ciò risulta in particolar modo negli articoli in cui è riportata sistematicamente la parola « numero » che si legge nelle seguenti espressioni: — articolo 9, comma 1: « se il numero degli utilizzatori ... giustifica questo »; — articolo 11, comma 1: « distretti nei quali il numero dei residenti che usano lingue minoritarie giustifica le misure sotto specificate »; — articolo 11, comma 2: « territorio dove il numero dei residenti è tale da giustificare le misure sotto specificate »; — articolo 13, comma 2: « Numero di utilizzatori di lingua minoritaria che giustifichi certe concessioni culturali ». La tutela linguistica, sia nel sistema scolastico, sia nel settore giudiziario anche penale, dev'essere concessa se il numero degli utilizzatori « è considerato sufficiente » (articolo 9); « se lo giustifica » (articolo 9, comma 2); « se giustifica le misure specificate » (articolo 10, comma 1).

Dal combinato disposto delle due citate convenzioni appare chiaro che per seguire i principi in esse dettati è pregiudiziale il censimento.

Conosciuta l'entità numerica della minoranza in rapporto alla popolazione in ogni comune, e con ciò la sua precisa dislocazione sul territorio, la legge potrà

stabilire il grado di tutela da concedere ed in quali luoghi. Tutti gli studiosi della materia indicano infatti il requisito fondamentale della « consistenza numerica minima » per fare discendere da essa misure particolari di tutela. L'esigenza di acclarare la consistenza e l'ubicazione della minoranza è finalizzata a localizzare e commisurare le stesse.

Ma di quest'impostazione, la più scientifica e rigorosa, nel testo della maggioranza non vi è traccia, ed anzi vi si trova una lunga elencazione di privilegi per la minoranza slovena vera o presunta.

Gli sloveni di Trieste e Gorizia e gli slavofoni della provincia di Udine.

Vi è una fondamentale differenza tra gli sloveni delle province di Trieste e Gorizia e gli abitanti di ceppo slavo della provincia di Udine. Tale differenza risale agli esiti della terza guerra d'indipendenza del 1866 che vide le valli del Natisone annesse al Regno d'Italia.

All'epoca una lingua slovena, nel senso moderno del termine, non esisteva ancora (la prima grammatica slovena ha visto la luce nel secolo scorso) e lo sloveno non figurava tra le lingue ufficiali dell'Impero austro-ungarico, che erano il tedesco, l'ungherese, l'italiano ed il serbo-croato. Allora, la parte degli abitanti di ceppo slavo dei diversi paesi delle valli del Natisone parlava ognuna il proprio dialetto e, come ora, c'erano difficoltà di comprensione addirittura tra gli abitanti di villaggi situati a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro. Con il 1866 l'Impero, a seguito delle cessioni territoriali fatte al Regno d'Italia, iniziò una campagna di rafforzamento della componente croata ai danni degli italiani dell'Istria e della Dalmazia e di quella slovena ai danni degli italiani di Trieste e Gorizia.

Dal processo di acculturamento degli sloveni, di formazione di una coscienza nazionale propria e di contrapposizione, favorita dall'Impero asburgico, tra italiani e slavi, questi ultimi nelle valli del Natisone furono esclusi, ad eccezione di parte del clero.

Queste popolazioni si sentono italiane e da parte loro — salvo le strumentalizzazioni politiche di alcuni — non è mai giunta richiesta alcuna di bilinguismo contro cui si espresse anzi la quasi totalità dei sindaci delle valli in un documento comune di alcuni anni addietro.

Anzi, di recente, una lunga opera di ricerca lessicografica ha dato forma scritta ai vocaboli ed alla grammatica della loro parlata, amorevolmente conservata per tradizione orale, tramandata per oltre 10 secoli.

La lingua *Nadiska* — di pretta radice slava — ha avuto una storia assolutamente propria, evolutasi nel contesto culturale neolatino e friulano. Testimonianza del suo isolamento è la conservazione di alcuni suoni arcaici non più presenti nelle altre lingue slave moderne e questo l'ha portata ad essere considerata da alcuni linguisti e slavisti lingua « protoslava ».

La richiesta di tutela « degli sloveni » della provincia di Udine (definita « Slavia Friulana ») è, dunque, fuori luogo e risente di una mai spenta vocazione nazionalistica. È singolare, infatti, che nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione affari costituzionali un rappresentante delle associazioni slovene abbia ammesso che nelle valli del Natisone non si parli lo sloveno, ma ha aggiunto che sarebbe dovere dell'Italia — remota separatrice della comunità slovena — « riparare » istituendo scuole con lingua d'insegnamento slovena (come da 50 anni ha fatto per Trieste e Gorizia) nella provincia di Udine, affinché quelle genti possano apprendere a scuola per poi parlarla nei consigli comunali a partire da Cividale del Friuli (che fu *Forum Julii*, da cui Friuli)...

Di quanto si afferma, vi è sostanziale traccia nel disegno di legge governativo del Ministro Maccanico del lontano novembre 1989 che s'intitolava « Provvedimenti a favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e di quelle di origine slava della provincia di Udine ».

Stranamente, nel testo unificato del relatore onorevole Maselli, di questo elemento positivo ed oggettivo di distinzione

non si è voluto tenere conto, mentre viene preso a prestito dal vecchio « testo Maccanico » un diverso elemento, negativo e pericoloso, ovvero il concetto di una possibile introduzione del bilinguismo e di altre forme di « tutela intensa » nelle frazioni di comune (articolo 4 del testo all'esame della Camera).

Si è detto in precedenza che, ai fini dell'applicazione di particolari norme di tutela sarebbe corretto delimitare le zone di applicazione delle stesse attraverso il riscontro di un censimento.

Si è riconosciuta la presenza tradizionale e storica della minoranza di lingua slovena nelle province di Trieste e Gorizia, specificando come essa abiti nei comuni dell'altipiano carsico attorno al capoluogo giuliano ed in parte del piccolo entroterra del goriziano.

Bisogna ora aggiungere che tradizionalmente parte della comunità slovena abita la periferia dei capoluoghi ed in particolare nelle attuali circoscrizioni « Altipiano est » e « Altipiano Ovest » del Comune di Trieste ed in quella Piuma-Oslavia-S. Andrea del comune di Gorizia.

La Costituzione, all'articolo 114, afferma che « La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni ». È evidente dunque che l'unità amministrativa di cui si deve tenere conto per determinare l'ambito di applicazione della normativa di tutela è il comune nella sua globalità escludendo assolutamente il riferimento a frazioni e circoscrizioni. È evidente infatti — ed in questo sta la pericolosità — che sarebbe pacifica l'estensione delle norme all'intero territorio comunale attraverso una pronuncia della Corte costituzionale attivata al primo, scontato ricorso di un qualsiasi cittadino italiano di lingua slovena abitante nel centro di Trieste o di Gorizia sulla base del « principio di uguaglianza » sancito all'articolo 3 della Costituzione. Come potrebbe infatti quegli godere di diritti inferiori rispetto ad un suo concittadino abitante in diversa zona della città? Il riferimento alle frazioni è dunque sbagliato ed illogico. Molto più equo e semplice sarebbe mutare parte dell'articolo 10 della citata Convenzione quadro affermando che « gli

uffici pubblici posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui più è consistente la presenza della minoranza slovena possono predisporre particolari servizi o organi atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da parte dei membri della minoranza nei rapporti con gli stessi ».

Uso pubblico della lingua slovena: no al bilinguismo.

Nell'affrontare questo tema, è indispensabile avere presente alcune realtà venutesi a sviluppare nel dopoguerra. Gli sloveni vivevano e vivono in grande prevalenza sull'Altipiano Carsico sopra Trieste e nella fascia confinaria della provincia di Gorizia. L'espansione urbana - ed il discorso vale soprattutto per Trieste - ha praticamente esteso, senza soluzione di continuità, i confini della città ai borghi limitrofi, che formano un tutt'uno con essa. L'isolamento che fino a qualche tempo fa caratterizzava la comunità slovena è logicamente venuto a cessare: non esistono, se non nelle strumentali affermazioni di taluni membri della minoranza, sloveni che non siano in grado di parlare correttamente la lingua italiana. È vero il contrario. I membri della minoranza slovena sono, di fatto, bilingui dalla nascita mentre, notoriamente, gli italiani parlano solo la propria madrelingua (che è anche la lingua dello Stato) e non vogliono essere obbligati ad apprendere lo sloveno per potere domani lavorare nella propria città...

Questo non è, come taluno afferma, « orgoglio della propria ignoranza », ma un dato di fatto inoppugnabile. E, fino a prova contraria, ad ognuno deve essere concessa la libertà di scegliere se imparare lo sloveno (o, ad esempio, il più utile inglese) senza che da ciò ne derivi danno o detrimento.

Fa senz'altro piacere che il rappresentante del Governo, nel corso dei lavori della I Commissione, abbia voluto precisare che « Questa legge non vuole attuare il bilinguismo » ma le sue rassicurazioni non convincono. Il « testo Maselli » ora in esame, prevede infatti all'articolo 8 l'ob-

bligo per tutte le autorità amministrative e giudiziarie locali, e addirittura per i concessionari di servizi di pubblico interesse, di rispondere ai membri della minoranza slovena nella loro madrelingua.

È inutile precisare che una norma del genere creerebbe un esercito di traduttori e comunque una riserva di posti di lavoro per i componenti della minoranza slovena e condannerebbe alla disoccupazione (che già a Trieste e Gorizia - le città più anziane d'Italia - è ai livelli più alti di tutto il Nord) i giovani italiani, creando dunque privilegi per i primi (bilingui dalla nascita) e discriminazioni in Patria per i secondi (italiani che parlano l'italiano in Italia). Non a caso il Procuratore Generale di Trieste, all'apertura dell'anno giudiziario 1999, ha messo in guardia dai pericoli derivanti dall'approvazione di una legge siffatta, evidenziando come, ad esempio, i vigili urbani, i carabinieri, i finanzieri dovrebbero tutti conoscere lo sloveno.

E vi è poi, senza dubbio, una questione di identità nazionale e di italianità, legata alla sensibilità delle popolazioni italiane di Trieste e Gorizia che non potrebbero accettare la toponomastica bilingue (esempio Trieste - *Trst*, Gorizia - *Gorica*), i documenti personali bilingui, le sedute del consiglio comunale bilingui (articoli 9 e 10).

Una pubblicazione di qualche anno fa della Lega Nazionale di Trieste - il più antico sodalizio patriottico giuliano, sorto oltre 100 anni fa sotto la dominazione asburgica - compendia con i seguenti aggettivi il bilinguismo proposto per Trieste e Gorizia:

— inutile (tutti gli sloveni conoscono l'italiano e frequentemente lo usano indifferentemente tra loro);

— ingiusto (crea privilegi per l'accesso all'impiego per gli sloveni a danno degli italiani discriminati);

— pericoloso (mette in discussione la convivenza pacifica ed il naturale equilibrio raggiunto tra le etnie);

— uno spreco (crea oneri miliardari per la pubblica amministrazione, per il

personale, per l'appesantimento burocratico);

— antistorico (mette in discussione la lingua e la cultura italiana che ha cementato, senza rinunce per nessuno — greci, ebrei, tedeschi, sloveni, serbi, croati — l'identità di Trieste e della Venezia Giulia).

In conclusione, la tutela non coincide con il bilinguismo e non deve sconfinare nel bilinguismo.

Scuola e istruzione.

La minoranza slovena dispone attualmente di numerosissime scuole statali di ogni ordine e grado con lingua d'insegnamento slovena. Non solo sono state conservate quelle esistenti secondo l'elenco allegato al *Memorandum* d'intesa ma sono state, onore all'Italia, notevolmente potenziate. Nella sola provincia di Trieste si contano — salvo imprecisioni per difetto — 8 scuole materne, 5 elementari, 5 medie inferiori, 1 istituto magistrale, 1 liceo, 3 istituti tecnici e professionali. Per quanto riguarda Gorizia, nel solo comune capoluogo esistono 2 scuole elementari, 1 scuola media inferiore, 1 liceo ginnasio, 1 istituto magistrale, 2 istituti tecnici e professionali.

L'entità degli istituti scolastici con lingua d'insegnamento slovena appare manifestamente sproporzionata rispetto alla consistenza numerica degli iscritti. Ciò avviene grazie alle deroghe previste dalle disposizioni normative a favore della minoranza a proposito del numero minimo di alunni necessario per costituire le classi e sulla base del principio del divieto di abbassamento degli *standards* di tutela acquisiti. Si sono verificate negli anni vicende che hanno dell'incredibile come la scuola slovena di Dolegna del Collio tenuta aperta per un solo alunno, mentre le scuole italiane sul confine chiudevano non potendo derogare ai criteri di legge. Più che norme a tutela delle scuole slovene, esse sarebbero necessarie — utilizzando criteri analoghi — per le scuole italiane dei comuni di confine!

Nel testo in esame, comunque, gli articoli che regolamentano il sistema dell'istruzione in lingua slovena tendono ad assicurare allo stesso un'autonomia sempre più spinta, quasi non si trattasse di scuole dello Stato italiano, con un proprio organo di autogoverno (la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena), con propri autonomi programmi (già oggi vi si insegna che Trieste è stata liberata il 1° maggio 1945, data dell'arrivo delle truppe jugoslave di Tito e dell'occupazione dei famigerati « 40 giorni »), con convenzioni con l'università di Lubiana, con privilegi particolari nell'accesso, nei punteggi, nei concorsi riservati, con deroghe di tutti i tipi ai parametri numerici per il numero di alunni ed insegnanti, il riconoscimento quali scuole statali di istituti privati come quello di San Pietro al Natisone con riconoscimento dell'anzianità e delle prerogative per insegnanti che non hanno mai sostenuto un concorso pubblico eppure verranno integrati nei ruoli (articoli 13 e 14). Discorso analogo per le scuole musicali private slovene « *Glasbena Matica* » di Trieste ed « *Emil Komel* » di Gorizia, che assurgerebbero addirittura allo *status* di Conservatorio di musica statale (articolo 15)... Una perla: addirittura la musica, che è universale per definizione (e che in tutto il mondo parla italiano) diventa un argomento di divisione e di privilegio per gli sloveni. E tutto ciò mentre a Trieste lo storico e prestigioso conservatorio « Giuseppe Tartini » soffre per i tagli di Berlinguer ma continua la sua missione, riservando anche per chi lo desidera una sezione d'insegnamento in lingua slovena.

Sostegno pubblico alle attività, alle istituzioni ed associazioni della minoranza slovena: ancora privilegi.

La minoranza slovena dispone di una miriade di associazioni, circoli, gruppi e centri culturali che superano il numero di 210 enti.

Si possono citare, tra gli altri: 1 biblioteca nazionale e 1 libreria, 15 sindacati ed associazioni varie, 24 associazioni culturali

e di categoria, 8 enti teatrali e istituzioni per lo spettacolo, 70 circoli e gruppi minori con attività diverse, 31 gruppi sportivi; essa possiede edifici, che sono sede di manifestazioni artistiche e culturali, quali teatri e istituti di diverso genere. Dispone pure di quotidiani, periodici e riviste, agenzie d'informazione — per complessive 15 pubblicazioni — ed è quotidianamente presente con programmi radio-tv in lingua slovena trasmessi dalla sede regionale slovena della RAI. Ha un proprio Ordine dei giornalisti ed un'Associazione della stampa del Friuli-Venezia Giulia. Tutto questo è reso possibile grazie al finanziamento triennale di 24 miliardi di lire che attualmente lo stato eroga a favore della minoranza slovena e che, nel testo Maselli, aumenterebbe a 30 miliardi (articolo 16). Ancor più munifica è la regione Friuli Venezia Giulia che eroga tutta una serie di finanziamenti a sodalizi anche minuscoli spesso aventi sede presso identico indirizzo a supporto di attività sociali, culturali, sportive, commerciali, sindacali e finanziarie. È bene ricordare anche che nella sola provincia di Trieste operano ben sei istituti di credito che fanno capo alla minoranza slovena, tra i quali figura la Nuova « *Trzaska Kreditna Banka* » risorta dopo l'inquietante *crack* della storica banca della minoranza, legata alla Jugoslavia di Tito e portatrice di una storia tutt'altro che trasparente.

Se questo è il panorama generale, non può non evidenziarsi come nel testo al nostro esame vi siano altre storture ed elementi di incomprensibile privilegio: il riconoscimento in deroga ai principi generali dell'« Unione delle Associazioni Sportive Slovene » (articolo 17) quale ente di promozione sportiva ed il riconoscimento del Teatro Stabile Sloveno di Trieste come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica a carico dello Stato (articolo 19).

O, ancora, norme paradossali che sembrano assumere i connotati della « difesa della purezza etnica », laddove si afferma che « l'uso del territorio (in cui è insediata la minoranza slovena *udr*) ed i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione devono ten-

dere alla salvaguardia delle caratteristiche etniche di tali territori » (articolo 22). Come pure, al precedente articolo 7 sul cambiamento dei nomi, cognomi e denominazioni slovene, ci si dimentica che esiste già la legge 28 marzo 1991, n. 114, « Norme per il ripristino dei nomi e cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con leggi 26 settembre 1920, n. 1332 e 19 dicembre 1920, n. 1778 ». Forse è solo una curiosità storica, ma è opportuno comunque sapere che su 19.093 persone col cognome italianizzato dal 1920 al 1945, nel periodo dal 12 giugno 1946 al 10 marzo 1948 solo 421 persone usufruirono della possibilità di ritornare alla forma originale mentre altre 68 ne chiesero l'italianizzazione.

La restituzione dei beni immobili.

Appare incredibile e provocatoria la questione della « restituzione dei beni immobili » alla comunità slovena che, apparsa nella formulazione originaria del testo (articolo 20), non muta nella sostanza anche se dovesse subire qualche modifica. Va premesso che nel Friuli-Venezia Giulia risiedono migliaia di cittadini italiani che si sono visti espropriare i beni dal regime jugoslavo. Essi sono stati ulteriormente vittime di una nuova arbitraria discriminazione ad opera della Repubblica di Slovenia quando, nel 1991, il Parlamento di Lubiana ha previsto la denazionalizzazione dei beni immobili espropriati dal comunismo, ma ha escluso da tale restituzione coloro che non erano stati cittadini jugoslavi, vale a dire proprio gli esuli italiani. Per essi suona scandaloso e provocatorio che lo Stato italiano voglia « restituire » dei beni immobili alla minoranza slovena, quando vi sono migliaia di immobili rapinati a cittadini italiani e che Lubiana si guarda bene dal restituire ai legittimi proprietari. Lo stesso concetto di « restituzione » è palesemente improprio da un punto di vista giuridico poiché non risulta che per l'ex hotel *Balkan* (incendiato nel 1920 dopo una manifestazione di protesta delle prime squadre fasciste triestine seguita dall'eccidio di Spalato in cui perirono

Tommaso Gulli e Aldo Rossi in missione umanitaria su una nave ospedale) o altri beni vi sia mai stato un provvedimento di esproprio. Oggi l'edificio è stato ricostruito a spese dell'Università ed è sede di facoltà e di studi di slavistica. Ma vale ancora ricordare che, a suo tempo, l'immobile di Trieste destinato a Teatro Stabile Sloveno in via Petronio venne costruito dallo Stato italiano proprio quale « indennizzo morale » dell'avvenuta perdita del *Balkan*. Prevedere oggi la sua « restituzione » dovrebbe, per ragioni di elementare equità, prevedere contemporaneamente che l'immobile ove opera il Teatro Sloveno venga tolto alla comunità slovena e destinato ad altri usi, quali le attività delle associazioni degli esuli istriani o di quelle che operano a difesa della lingua e della cultura italiana quale la Lega Nazionale.

Ma di questo elementare atto di equità, nel testo di questa proposta di legge non c'è traccia.

Privilegi elettorali e seggio garantito.

L'ultimo articolo del testo in esame prevede, infine, una norma di favore che garantisca o faciliti l'elezione di candidati sloveni al Parlamento. La questione cozza contro il buon senso, contro un elementare principio di uguaglianza ed appare come

un ulteriore ed immotivato elemento di favore per gli sloveni.

La minoranza slovena potrebbe così godere di un ulteriore elemento di privilegio, superiore ad ogni altra minoranza presente sul territorio nazionale e, ovviamente, contrastante con il principio della rappresentatività democratica « una testa, un voto », del valore del voto stesso, non più uguale per tutti. E infine: perché mai si dovrebbero confondere la tutela di una minoranza, della sua lingua e cultura con la sua rappresentanza elettorale?

Conclusioni.

Il testo in discussione è squilibrato, estremista, pericoloso. Confonde la tutela con altra cosa che tutela non è. Porta elementi di nuova tensione e rischia di riaprire lacerazioni e ferite profonde di cui è fatta la storia del nostro confine orientale. Nessuno vuole mettere in discussione concetti e principi universali di rispetto e tutela, ma quest'ultima non può diventare fonte di privilegi per alcuni a detrimento di molti, così come non deve rischiare di indebolire l'identità nazionale italiana di Trieste, Gorizia e della regione Friuli-Venezia Giulia.

Roberto MENIA, *Relatore di minoranza.*

TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)

ARTICOLO 1.

1. La Repubblica tutela la minoranza di lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia e quella slavofona della provincia di Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai principi generali dell'ordinamento ed a quelli proclamati nella Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo, nelle Convenzioni internazionali e nei Trattati sottoscritti dal Governo italiano.

(alternativo all'articolo 1 del testo della Commissione).

ARTICOLO 2.

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano ai seguenti principi affermati nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali fatta a Strasburgo il 10 febbraio 1995 e nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie fatta a Strasburgo l'11 novembre 1992:

a) riconoscimento individuale dei diritti e della tutela in capo ai membri della minoranza;

b) libertà di scelta di essere trattati o meno come membri della minoranza;

c) uso pubblico della lingua della minoranza nelle aree geografiche di insediamento sostanziale o tradizionale quando le persone lo richiedano e tale richiesta risponde ad un bisogno reale;

d) riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale.

(alternativo all'articolo 2 del testo della Commissione).

(*) NOTA. Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo della Commissione. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 3, 5, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 e 28 del testo della Commissione.

ARTICOLO 3.

1. Le misure di tutela a favore dei cittadini del gruppo linguistico sloveno previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nei comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico e San Dorligo della Valle in provincia di Trieste e nei comuni di Doberdò del Lago, Savogna d'Isonzo e San Floriano del Collio in provincia di Gorizia.

2. Per la fruizione della tutela, può essere chiesta al beneficiario la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico sloveno.

3. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, gli uffici pubblici posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui è più consistente la presenza della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da parte dei membri della minoranza slovena nei rapporti con gli stessi.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, può essere ampliato l'elenco dei comuni di cui al comma 1, qualora sia accertata, mediante censimento, la presenza superiore al 25 per cento della minoranza slovena nel territorio comunale e vi sia la richiesta in tale senso del 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. La estensione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela di cui alla presente legge è deliberata dal consiglio provinciale, d'intesa con i comuni interessati.

(alternativo all'articolo 4 del testo della Commissione).

ARTICOLO 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle province di Trieste e Gorizia è indetto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e sentito il Consiglio dei Ministri, un censimento che accerti, comune per comune, la consistenza del gruppo linguistico sloveno, grazie ad una dichiarazione di appartenenza che renda possibile la fruizione della tutela nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 5.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte, riordinate e coordinate le disposizioni vigenti in materia di tutela della minoranza linguistica slovena, con facoltà di integrarle e modificarle secondo i seguenti criteri:

a) semplificazione delle norme con eliminazione di ogni duplicazione di disposizioni;

b) coordinamento delle norme con quelle stabilite dalla presente legge;

c) revisione e tipizzazione delle procedure;

d) adeguamento della normativa alle competenze attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente dello stesso, di concerto con i Ministri competenti nelle rispettive materie.

(alternativo all'articolo 6 del testo della Commissione).

ARTICOLO 6.

1. Fermi restando i principi del libero uso della lingua slovena nelle relazioni private in tutte le sue varie forme e dell'ufficialità della lingua italiana, i cittadini del gruppo linguistico sloveno hanno il diritto di usare la propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici delle amministrazioni comunali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Gli organi ed uffici dei comuni di cui al comma 1, se interpellati in lingua slovena, rispondono nella stessa lingua:

a) nelle comunicazioni verbali, direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con la traduzione che accompagna il testo italiano.

3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi di qualunque specie, che riguardano cittadini del gruppo linguistico sloveno residenti nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, sono accompagnati da traduzione in lingua slovena. Ove tali atti siano rilasciati in base a moduli predisposti, al testo italiano si aggiunge la traduzione in lingua slovena.

4. Gli atti di carattere generale emanati dagli organi ed uffici dei comuni di cui all'articolo 4 sono accompagnati dalla traduzione in lingua slovena.

5. Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate si avvalgono di traduttori interpreti messi a disposizione dalla Prefettura della provincia di appartenenza.

(alternativo all'articolo 8 del testo della Commissione).

ARTICOLO 7.

1. Nei comuni indicati all'articolo 3, comma 1, i documenti di carattere personale quali la carta d'identità, i certificati anagrafici, le dichiarazioni e certificazioni di qualsiasi genere, possono essere redatti in forma bilingue, con il testo sloveno che accompagna quello italiano. Il rilascio del documento bilingue avviene su richiesta dell'interessato.

ARTICOLO 8.

1. Nei comuni di Attimis, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Montenars, Nimis, Prepotto, Pulfero, Resia, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano, della provincia di Udine è assicurato il rispetto dell'idioma e della cultura locale.

2. I consigli comunali dei comuni di cui al precedente comma possono prevedere nei loro statuti e regolamenti l'uso dell'idioma locale da parte dei consiglieri nelle rispettive adunanze, assicurando la verbalizzazione delle adunanze nella lingua italiana.

ARTICOLO 9.

1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive relativi al territorio di cui all'articolo 3, comma 1, è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena.

2. A cura e a spese dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione in italiano, nonché a quella degli atti scritti.

3. Nei rapporti dei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, sia con enti pubblici che con privati, fa fede il testo redatto in lingua italiana; quello redatto in lingua slovena fa fede solo agli effetti della corretta traduzione.

(alternativo all'articolo 9 del testo della Commissione).

ARTICOLO 10.

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, le amministrazioni interessate hanno facoltà di usare in aggiunta alla dizione italiana anche quella in lingua slovena, nelle insegne degli uffici comunali, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le scritte pubbliche comunali nonché nei gonfaloni.

2. Nei comuni di cui al comma 1 in base alle modalità stabilite dalla legge regionale, può essere indicato nelle denominazioni relative alla toponomastica e alla segnaletica stradale anche il toponimo in lingua slovena, se tradizionalmente usato.

(alternativo all'articolo 10 del testo della Commissione).

ARTICOLO 11.

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, in relazione alle proposte dei comuni stessi e alle indicazioni formulate dai consigli scolastici distrettuali e sentito il parere del consiglio scolastico provinciale e della Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1972, n. 932, il Ministro della pubblica istruzione istituisce, in ragione delle effettive e accertate esigenze, scuole di ogni ordine e grado con lingua di insegnamento slovena.

2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932.

3. Nelle province di Trieste e Gorizia, l'accesso di personale docente e non docente alle scuole con lingua d'insegnamento slovena è esteso a tutti i cittadini italiani dotati di buona conoscenza della lingua slovena, che abbiano i requisiti necessari per concorrere all'assegnazione dei relativi posti.

4. Alla legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il secondo comma è abrogato;

b) all'articolo 5, secondo comma, nonché all'articolo 7, secondo comma, le parole « candidati di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti: « candidati con piena conoscenza della lingua slovena ».

5. Alla legge 22 dicembre 1973, n. 932, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo, secondo e quarto comma, le parole « di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti: « con piena conoscenza della lingua slovena »;

b) all'articolo 2, terzo comma, le parole « di lingua materna slovena » sono sostituite dalle seguenti: « con piena conoscenza della lingua slovena ».

6. Le eventuali deroghe al numero degli alunni previsto dalle leggi vigenti per le scuole con lingua di insegnamento slovena sono concesse dal Provveditore agli studi competente per zona, limitatamente ai casi ritenuti necessari. Analogamente possono concedersi le stesse deroghe da parte del Provveditore agli studi con lingua di insegnamento italiana situate nelle province di Trieste e Gorizia. Il comma 9 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 è così modificato:

« Le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano alle scuole o istituti d'istruzione statali con lingua d'insegnamento slovena e con lingua d'insegnamento italiana nei comuni delle province di Trieste e Gorizia ».

(alternativo all'articolo 11 del testo della Commissione).

ARTICOLO 12.

1. Nei comuni di Attimis, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Montenars, Nimis, Prepotto, Pulfero, Resia, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano, della provincia di Udine, alle popolazioni locali sono assicurati il sostegno alle attività culturali, nonché il rispetto delle tradizioni e della cultura locale.

2. Nelle scuole materne pubbliche site nei comuni di cui al comma 1, la programmazione educativa comprende anche argomenti relativi alle tradizioni e alla cultura locale. L'insegnamento di detti argomenti è svolto a mezzo di docenti assunti, ove occorra, a tempo determinato, per i quali l'idioma materno sia quello locale.

3. Nelle scuole elementari site nei comuni di cui al comma 1, ove la maggioranza dei genitori degli allievi ne faccia richiesta, viene impartito l'insegnamento facoltativo dell'idioma locale, in attuazione di un programma di sperimentazione didattica rivolto all'arricchimento della formazione dell'alunno.

4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Regione Friuli-Venezia Giulia, sono definite le modalità di elaborazione e di attuazione degli orientamenti educativi e dei programmi didattici di cui ai commi precedenti nonché le modalità ed i requisiti per la nomina degli insegnanti.

(alternativo all'articolo 12 del testo della Commissione).

ARTICOLO 13.

1. Nell'ambito di ciascuno dei provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia è istituito un ufficio per la trattazione degli affari riguardanti le scuole con lingua d'insegnamento slovena. A ciascuno di tali uffici è addetto un funzionario statale avente qualifica funzionale non inferiore alla settima, nominato a seguito di pubblico concorso cui sono ammessi a partecipare cittadini con piena conoscenza della lingua slovena, in possesso di tutti gli altri requisiti per pubblici concorsi.

2. Per la trattazione degli affari concernenti l'attuazione delle misure di cui all'articolo 12 e per i connessi adempimenti amministrativi, è preposto un funzionario statale, appartenente alla VIII o IX qualifica funzionale, del Provveditorato agli studi di Udine, che abbia adeguata conoscenza dei problemi attinenti alle tradizioni, alla cultura ed agli idiomi locali.

(alternativo all'articolo 13 del testo della Commissione).

ARTICOLO 14.

1. Il Conservatorio « Giuseppe Tartini » di Trieste istituisce una sezione con lingua d'insegnamento slovena.

2. Gli insegnamenti ed i relativi programmi d'esame sono integrati, in relazione alle specifiche esigenze dell'insegnamento musicale sloveno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione Friuli Venezia Giulia, sono definite le modalità ed i requisiti per la nomina degli insegnanti a seguito di pubblico concorso cui sono ammessi a partecipare cittadini con piena conoscenza della lingua slovena, in possesso di tutti gli altri requisiti per i pubblici concorsi.

4. Nell'ambito del fondo previsto dal successivo articolo 15, è assicurato un finanziamento congruo per le esigenze delle scuole di istruzione musicale « *Glasbena Matica* » di Trieste e « *Emil Komel* » di Gorizia.

(alternativo all'articolo 15 del testo della Commissione).

ARTICOLO 15.

1. La regione Friuli Venezia Giulia provvede al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e informative promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza. A tal fine viene costituito entro sei mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, un soggetto di diritto pubblico rappresentativo della minoranza slovena, denominato « Unione degli Sloveni », eletto con procedura democratica, dotato di proprio statuto e composto da cittadini italiani dichiaratisi appartenenti alla minoranza stessa: esso provvederà alla ripartizione dei fondi pubblici destinati alla minoranza stessa. Per le finalità di cui al presente comma, lo Stato assegna ogni anno propri contributi, che entrano a far parte di un apposito fondo nel bilancio della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Per gli anni 1999-2001 è destinata al fondo di cui al comma 1 la somma complessiva di lire 24 miliardi in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno.

3. Un fondo di pari importo è destinato dallo Stato a favore delle attività delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nella regione Friuli-Venezia Giulia ed altro analogo alla minoranza italiana in Slovenia e Croazia.

4. L'ammontare del fondo di cui ai precedenti commi è definito annualmente nella legge finanziaria.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, all'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(alternativo all'articolo 16 del testo della Commissione).

ARTICOLO 16.

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione, la regione Friuli-Venezia Giulia, le provincie ed i comuni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge, adottano misure atte a tutelare e a valorizzare il patrimonio storico ed artistico del territorio sia in riferimento ai

monumenti storici ed artistici oppure ai tipi di insediamenti umani, sia in riferimento alle usanze tradizionali ed alle altre forme di espressione di cultura della popolazione.

(alternativo all'articolo 21 del testo della Commissione).

ARTICOLO 17.

1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione dello statuto speciale annesso al *Memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, che, insieme all'accordo tra le stesse parti, con allegati, all'atto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo il 10 novembre 1975, sono stati ratificati con la legge 14 marzo 1997, n. 73.

2. Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello già in godimento in base a precedenti disposizioni.

(alternativo all'articolo 27 del testo della Commissione).

